

DEPOSITO DI DOCUMENTI

(MI-24-253937-SOC-MS)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro settembre duemilaventicinque (**24 settembre 2025**).

In **Milano, via Turati n. 29**.

Avanti a me **dottoressa Simona GUADAGNO**, Notaio in **Milano**, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso:

- Carlo SCHINO, cittadino italiano nato a Bari il giorno 27 novembre 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato direttivo della seguente Associazione:

"REACH ITALIA E.T.S."

(già "REACH ITALIA ONLUS"), con **sede legale** in **Milano (MI), via Ceriani n. 4**, codice fiscale: **97061580151**, iscritta al **Registro delle Persone Giuridiche** tenuto presso la Prefettura di Milano al n. **1588** volume 67 pag. 287, legittimato al presente atto ai sensi di legge e Statuto nonché in virtù del mandato contenuto al punto 3) della Delibera dell'Assemblea degli associati in data 16 luglio 2019, con verbale a mio rogito, Repertorio n. 35880, Raccolta n. 13886, registrato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 23 luglio 2019 al numero 15388 serie 1T.

Detto comparente, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, nell'interesse, in nome e per conto della sopraindicata Associazione,

PREMETTE:

1. che l'Associazione risulta attualmente in possesso della **personalità giuridica** in quanto iscritta al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Milano con D.M. 23 dicembre 1997 al n. 1588 volume 67 pag. 287, come da documentazione conservata agli atti sociali e in copia nel fascicolo notarile;
2. che l'Associazione, con la suddetta Delibera in data 16 luglio 2019, ha deliberato di adeguare lo **Statuto** alle disposizioni previste dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i. (c.d. **Codice del Terzo Settore – "C.T.S."**) al fine dell'assunzione della qualifica di **"Ente del Terzo Settore"**, "modificando lo Statuto previgente attraverso un'ampia riformulazione del contenuto dell'intero articolato" e stabilendo di procedere all'iscrizione dell'Associazione presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (c.d. "RUNTS"), da effettuarsi ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 22 del C.T.S. ed a seguito dell'effettiva operatività del suddetto Registro;
3. che l'art. 22 del Codice del Terzo Settore - rubricato **"Acquisto della personalità giuridica"** - riserva al Notaio, con riferimento sia alle Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore che vogliono acquistare la **personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel RUNTS, sia alle Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore *già* in possesso della **personalità giuridica** (come nel caso di REACH ITALIA, il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, compresa la verifica della sussistenza del *patrimonio minimo*, nella misura indicata dal comma 4;
4. che l'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore stabilisce in particolare che "*si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a **15.000 euro** per le associazioni e a **30.000 euro** per le fondazioni*" e che, "se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro";

5. che la **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022**, specifica che, "conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020", il suddetto valore del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica presso il RUNTS "dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione" e che "tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS";

6. che, come risultante dalla relativa documentazione conservata agli atti associativi e in copia nel fascicolo notarile, l'*attività di controllo* e la *revisione legale* dell'Associazione sono attualmente esercitate da un *Organo di controllo monocratico* che esercita altresì la *revisione legale dei conti*, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto dell'Associazione, nella persona di:

- **Federico DE FEO**, cittadino italiano nato a **Bari** il giorno **4 settembre 1948**, domiciliato in Bari, Corso Vittorio Emanuele 150, codice fiscale: DFEFRC48P04A662N, iscritto all'**Albo dei Revisori legali** al n. **182144** con Decreto Ministeriale 19 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 10 aprile 2020);

7. che il Revisore unico, al fine di perfezionare il deposito della documentazione finalizzato all'iscrizione nel RUNTS dell'Associazione, con mantenimento della personalità giuridica, ha pertanto predisposto la **Situazione patrimoniale aggiornata** al giorno **30 giugno 2025** corredata dalla relativa **Relazione**, come *infra* meglio specificato;

Tutto ciò premesso

- che forma parte integrante del presente atto -
la Parte comparente

MI CHIEDE

ai sensi dell'art. 61 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 ("Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili") e dell'art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. (c.d. Codice del Terzo Settore – "C.T.S.") ed al fine di perfezionare il deposito presso il Notaio della documentazione necessaria all'**iscrizione dell'Associazione nel RUNTS**, di conservare nei miei atti, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, i seguenti documenti:

I) Copia dello **Statuto vigente dell'Associazione**, quale già debitamente adeguato alle disposizioni previste dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i. (c.d. **Codice del Terzo Settore**) con Delibera dell'Assemblea degli associati in data 16 luglio 2019, con verbale a mio rogito, Repertorio n. 35880, Raccolta n. 13886, registrato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 23 luglio 2019 al numero 15388 serie 1T (precisando che risulta ora definitivamente espunto il paragrafo di cui all'art. 1 relativo alle previsioni transitorie valide fino alla "*data di effettiva efficacia ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*"). Detto documento si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

II. **Situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione al 30 giugno 2025**, debitamente predisposta dal **Revisore unico Federico De Feo**, sopra generalizzato e corredata dalla relativa **Relazione di stima del suddetto Revisore unico**, la quale attesta la sussistenza di un **patrimonio netto** alla data del 30 giugno 2025 pari ad **euro 891.662,00**

(ottocentonovantunomilaseicentosessantadue). Detto documento si allega al presente atto sotto la lettera "B".

VERIFICA NOTARILE DELLE CONDIZIONI DI LEGGE

- Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. ("C.T.S.")-

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, commi 2 e 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore"), io sottoscritto Notaio dichiaro che si ritengono sussistenti le condizioni stabilite dalla legge per l'iscrizione dell'Ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in quanto:

- risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione ovvero per le modifiche statutarie dell'Associazione, relativamente alla sua natura di "Ente del Terzo settore" (E.T.S.), essendo lo Statuto vigente della suddetta Associazione (qui depositato sotto la lettera "A") già adeguato alle disposizioni del "Codice del Terzo Settore" a seguito della ricordata delibera in data 16 luglio 2019;
- risulta verificata la sussistenza del **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica da parte dell'Associazione, stabilito in un importo non inferiore ad **euro 15.000,00** (quindicimila) dal comma 4 del suddetto art. 22 del Codice del Terzo Settore, come debitamente attestato dalla Situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione al 30 giugno 2025, predisposta dal Sindaco e Revisore Unico e corredata dalla relativa Relazione (qui depositata sotto la lettera "B"), la quale evidenzia la sussistenza di un patrimonio netto contabile pari ad **euro 891.662,00** (ottocentonovantunomilaseicentosessantadue), superiore pertanto a detto limite minimo.

Ai sensi del citato art. 22, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si specifica che il Notaio, una volta ricevuta la documentazione relativa alla verifica delle condizioni di legge per l'iscrizione nel RUNTS di un'Associazione o di una Fondazione già in possesso della personalità giuridica, deve depositarla, con i relativi allegati, "entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso". Una volta ottenuta l'iscrizione nel RUNTS, come stabilito dall'art. 22, comma 1-bis del Codice del Terzo Settore, per le Associazioni e Fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000".

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Del presente atto, redatto da persona di mia fiducia e da me Notaio su facciate quattro di fogli due ho dato lettura, alla costante presenza dei testimoni, alla parte comparente.

Sottoscritto alle ore dodici e cinquanta minuti.

Firmato Carlo SCHINO

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio

Impronta del sigillo.

STATUTO REACH ITALIA E.T.S.

Art. 1) NOME E SEDE

1. E' costituita una associazione volontaria e senza fini di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proprie degli enti del Terzo settore denominata

"REACH ITALIA E.T.S."

che opera autonomamente sul modello e marchio autorizzati dall'associazione americana "Reach International".

L'associazione ha sede in Milano; il Comitato Direttivo può aprire, trasferire e sopprimere uffici, sezioni locali e istituzioni in ogni luogo del territorio nazionale e all'estero, oltre che la sede stessa. La variazione dell'indirizzo nello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto.

REACH ITALIA E.T.S. è una Persona Giuridica dotata di autonomia patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117 s.m.i.

Art. 2) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, principalmente in favore delle popolazioni svantaggiate nei Paesi più poveri del mondo mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'articolo 5 lettera d) del Codice ETS;
- 2) prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art.5 lettera c) del Codice ETS;
- 3) cooperazione allo sviluppo di cui alla Legge 125/2014 e ai sensi dell'art.5 lettera n) del Codice ETS;
- 4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 lettera u) del Codice ETS.

Le predette attività di interesse generale sono meglio dettagliate come di seguito:

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

L'associazione ha l'obiettivo di aiutare concretamente i bambini poveri e privi di mezzi con le seguenti attività:

- 1) provvedere alla scolarizzazione di bambini ed adolescenti, con insegnamento, ove possibile, delle tecniche agricole e/o dell'avviamento al lavoro artigianale presso campi o laboratori adiacenti alle scuole, o comunque nel contesto sociale nel quale vivono; il tutto nel rispetto delle leggi in vigore



nel paese di origine e con il solo fine di favorire i più poveri sul piano educativo, sanitario e sociale e per raggiungere l'autonomia alimentare e l'auto-sviluppo, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazione, popolo e tribù;

2) dare loro un'educazione di amore e rispetto verso il prossimo, al fine di stimolarli all'associazionismo e cooperativismo;

3) stimolare l'interessamento da parte dell'opinione pubblica italiana e internazionale per i bambini del terzo mondo, allo scopo di favorire la loro crescita materiale, morale ed economica, promuovendo per loro aiuti concreti e operando sia direttamente che indirettamente nel contesto sociale dove vivono;

4) parallelamente ai precedenti scopi, l'associazione potrà aiutare i bambini e il contesto sociale in cui vivono con invio diretto di medicinali, generi alimentari, materiale sanitario, ecc. in particolare in occasione di crisi politiche, economiche, carestie e altre calamità naturali;

5) finanziare totalmente o parzialmente la costruzione o la ristrutturazione di scuole e di altri edifici per il raggiungimento degli scopi istituzionali, assumendone la titolarità quando ciò è opportuno e necessario per lo sviluppo dell'attività scolastica e delle attività sociali.

Gli scopi predetti potranno essere raggiunti, tenendo conto delle diverse condizioni ambientali ed economiche, anche in Italia, nei confronti dei bambini più poveri, sia italiani che extracomunitari. La REACH ITALIA ETS potrà quindi realizzare asili nido, scuole materne, scuole elementari o sostenere istituzioni già esistenti.

I fondi per gli scopi dell'Associazione perverranno dagli associati, dai sostenitori italiani o stranieri, dagli Enti pubblici e dagli avanzi di gestione realizzabili con l'esercizio di attività diverse e di raccolta fondi e con gli introiti del cinque per mille. Per questa attività svolta sul territorio italiano potranno essere acquistati o assunti in locazione locali e fabbricati idonei.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

L'associazione, avendo la qualifica di Organizzazione non governativa (ONG), può sviluppare progetti di cooperazione allo sviluppo in qualsiasi direzione nel campo ambientale, economico, culturale e socio-sanitario. In particolare, in coerenza con il perseguimento delle proprie finalità, REACH ITALIA ETS nei paesi e territori dove opera può sviluppare i seguenti progetti:

1) favorire la "sicurezza alimentare" delle popolazioni nelle zone dove opera l'associazione e ciò con progetti di lotta alla desertificazione, miglioramento dell'agricoltura e della pastorizia, ecc..

2) favorire la dignità e il lavoro delle donne con corsi di formazione in ambito agricolo, nelle attività connesse alla pastorizia, nel campo del piccolo commercio e dell'artigianato, ecc...

3) promuovere l'attività di micro credito con le varie forme già sperimentate nei Paesi in via di sviluppo esercitando un adeguato controllo e assistenza in favore dei beneficiari, affinché la concessione del credito sia messa in atto senza abusi e nella logica di un'attività finanziaria equilibrata e sostenibile;

- 4) progetti per permettere l'accesso delle popolazioni alle risorse idriche (costruzione e perforazione di pozzi, ecc.);
- 5) progetti nel campo sanitario e della prevenzione delle malattie legate all'ambiente (costruzione di latrine, controllo delle acque, garanzia della potabilità delle acque, educazione sanitaria, vaccinazioni, ecc.);
- 6) interventi di aiuto e ricostruzione in collaborazione con altre ONG in caso di calamità naturali, guerre e progetti di recupero sociale ad ampio spettro;
- 7) altre attività di cooperazione allo sviluppo da esercitare in relazione ai mezzi economici e umani disponibili.

ART. 2.1 ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione potrà, altresì, svolgere attività diverse aventi carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di carattere generale di cui all'articolo 2 che precede.

In particolare REACH ITALIA ETS può svolgere, attività editoriale, sia a mezzo stampa sia online, nel settore dei periodici in quanto titolare del periodico "REACH ITALIA NOTIZIE". Potrà inoltre editare, anche online, libri, pubblicazioni e newsletter riguardanti la propria attività, mantenendo aggiornato il proprio sito internet.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. L'associazione potrà quindi promuovere, organizzare e svolgere eventi finalizzati a far conoscere l'associazione e a raccogliere fondi.

Tale attività di raccolta fondi può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. Tra i mezzi finalizzati alla raccolta fondi, dedicata a progetti specifici, REACH ITALIA ETS può operare, sul territorio nazionale, attraverso specifici "punti dono" denominati "Bottega del Dono Solidale" ovvero denominati in altro modo; questi, nel promuovere le finalità e gli scopi dell'associazione, ricevono offerte da donatori privati e offrono prodotti di artigianato africano, locale e del riciclo (vestiario, oggettistica, ecc.).

ART. 3) COLLABORATORI – VOLONTARI

La REACH ITALIA ETS è un'associazione che opera sulla base delle iniziative e l'apporto del lavoro volontario di persone ed Enti, che condividono gli scopi istituzionali dell'associazione e quelli dell'etica cristiana.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Tale opera, saltuaria o continuativa, deve seguire le linee programmatiche fissate dal Comitato Direttivo

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il

Carlo Lotti



proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

In relazione all'attività dei volontari, l'associazione mantiene aggiornato un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività a favore dell'associazione in modo non occasionale. La loro attività dovrà essere assicurata contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In relazione all'attività di collaborazione, essa si sviluppa come segue:

1) REACH ITALIA ETS per raggiungere i suoi scopi può lavorare anche in rete con altre organizzazioni italiane ed estere senza avere con le stesse rapporti di dipendenza e accordi che ne limitino l'autonomia e le finalità istituzionali improntate a principi etici di solidarietà umana e rispetto della persona.

2) I volontari, collaboratori e sostenitori, pur non potendo partecipare direttamente alle decisioni dell'associazione, hanno la possibilità di far pervenire al Comitato direttivo istanze di carattere propositivo, che lo stesso Comitato esamina e può fare proprie per migliorare il governo e la progettualità dell'associazione.

Art. 4) GLI ASSOCIATI

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte. Gli associati sono le persone fisiche maggiorenni, le associazioni, le cooperative di ogni tipo, le persone giuridiche o enti morali che collaborano con metodo e continuità, dando gratuitamente il proprio tempo libero per l'attività dell'associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini istituzionali.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

ART. 5) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I diritti e doveri degli associati sono:

- a) partecipare all'assemblea con diritto di voto, da esercitare in proprio o per delega;
- b) essere eletti alle cariche associative;
- c) impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle linee programmatiche e dalle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione secondo le competenze statutarie;
- d) versare la quota associativa annuale entro la data stabilita per l'assemblea di approvazione del bilancio; quota annuale stabilita dal Comitato direttivo ed approvata dall'assemblea degli associati per l'adempimento degli obblighi statutari.

e) consultare i libri dell'associazione facendone richiesta formale al Comitato direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione nei tempi concordati, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione.

Art. 6) AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati che va presentata all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, previa verifica della insussistenza di cause che possano ostacolare l'ammissibilità, sottopone la domanda all'Assemblea che delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Il Comitato direttivo comunica formalmente all'interessato l'ammissione o il rigetto della domanda e provvede, in caso di ammissione, all'annotazione nel libro degli associati.

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso notificato per iscritto al Comitato direttivo;

Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso e in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione;

c) delibera di esclusione da parte del Comitato direttivo per inadempienza degli impegni generali assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, ai regolamenti e principi etici generali e dell'associazione. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e contro la stessa è sempre possibile il ricorso all'assemblea;

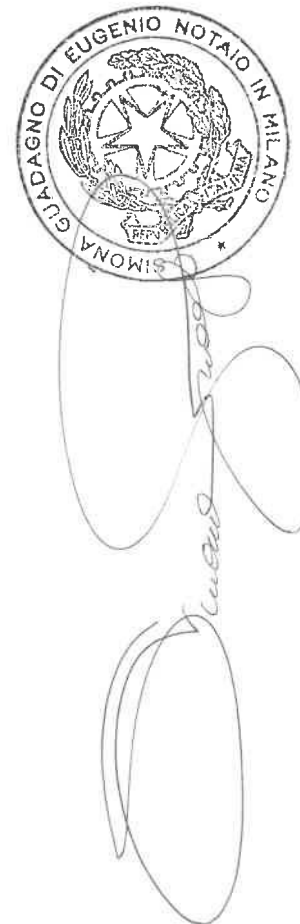
d) per mancato pagamento della quota associativa.

Il Comitato direttivo procederà, entro il primo mese successivo alla data stabilita per l'assemblea di approvazione del bilancio, alla revisione del libro degli associati.

Art. 7) STRUTTURA ASSOCIATIVA

La struttura dell'associazione è così costituita:

- 1) dall'Assemblea degli associati;
- 2) dall'Organo di amministrazione denominato Comitato direttivo, costituito da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 in numero dispari, eletti per ogni triennio dall'assemblea tra gli associati;
- 3) dall'Organo di controllo, eletto ogni triennio dall'Assemblea degli associati anche tra i non associati.



Art. 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo.

L'assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Comitato direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Comitato direttivo con comunicazione scritta inviata ad ogni associato a mezzo di strumento che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente. Nei casi di urgenza, da giustificarsi a cura del Comitato direttivo, il termine di cui sopra è ridotto a tre giorni.

Le comunicazioni scritte di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, devono contenere l'ordine del giorno dell'assemblea proposto dal Comitato direttivo, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Per l'esercizio del diritto di voto non è previsto un periodo minimo di iscrizione. Esso è esercitabile dal momento dell'ammissione dell'associato.

Ogni associato ha un voto e ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e le decisioni impegnano tutti gli associati anche se assenti.

In caso di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'assemblea delibera, in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione con la conseguente devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera, sempre in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le funzioni dell'assemblea sono le seguenti:

- a) deliberare sulla ammissione degli associati;
- b) deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Comitato direttivo che procedono all'esclusione di un associato;
- c) nominare e revocare i componenti del Comitato direttivo;

- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- f) nominare e revocare l'Organo di controllo;
- g) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) deliberare sulle modifiche statutarie;
- k) impartire direttive generali al Comitato direttivo;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio con osservanza di quanto previsto dal Codice degli enti del Terzo settore;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9) IL COMITATO DIRETTIVO

1) L'associazione è amministrata dal Comitato direttivo. Il Comitato direttivo, riunito in sessione plenaria, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Comitato direttivo resta in carica per tre anni; è rieleggibile e i suoi componenti operano volontariamente e gratuitamente, eccezion fatta per quanto segue.

Il Comitato direttivo potrà attribuire compensi ai suoi membri che fossero chiamati, per la loro capacità e disponibilità, a svolgere per l'associazione una specifica attività di lavoro autonomo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione che disciplina le diverse forme contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti tra le parti. In ogni caso, i compensi dovranno essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non potranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo settore.

Tali rapporti potranno continuare indipendentemente dalla carica esercitata.

I membri ai quali verrà attribuito detto incarico sono e rimangono volontari riguardo alla carica esercitata, nel senso che tutte le ore impiegate per le riunioni e comunque per svolgere in modo corretto la propria carica non saranno in ogni caso retribuite perché esclusivamente di carattere volontario. In caso di dimissioni volontarie o di indegnità dichiarata o dimostrata di un membro del Comitato direttivo, l'assemblea che dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile, provvederà alla nomina del consigliere mancante.

2) E' affidato al Comitato direttivo il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'associazione e quelli di straordinaria amministrazione.

In particolare è compito del Comitato direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali e attuare le deleghe deliberate dall'assemblea;



- convocare l'assemblea degli associati;
- esaminare le proposte per l'ammissione dei nuovi associati da presentare all'assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- emanare regolamenti interni sul funzionamento dell'associazione;
- deliberare sull'apertura o chiusura di sedi secondarie e sezioni locali anche all'estero e sulla costituzione e/o il riconoscimento di O.N.G. (Organizzazioni non governative) in Italia e all'estero;
- fissare le linee programmatiche dell'associazione conformemente agli scopi statutari;
- deliberare sulla esclusione degli associati per i motivi di cui all'art. 6 lettera c);
- predisporre e approvare situazioni preventive riferite agli impieghi, oneri, proventi e previsioni finanziarie;
- deliberare il compimento di tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali: acquisto o la vendita di beni mobili ed immobili, richiesta di finanziamenti anche ipotecari, di contratti di apertura di credito in conto corrente o altri contratti di natura bancaria, contratti di leasing e di noleggio, ogni contratto di natura mobiliare ed immobiliare, partecipare a bandi, gare, procedure selettive ecc. anche in co-partecipazione o associazione temporanea con altre associazioni ed enti, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, sottoscrivere contratti con Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;

3) Il Comitato direttivo valuta, almeno una volta all'anno, nell'ambito della predisposizione ed approvazione delle situazioni preventive sopra indicate, eventuali specifiche esigenze dei progetti supportati dall'associazione, per un'adeguata ed efficace ripartizione delle disponibilità previste. Tale ripartizione verrà operata secondo criteri generali di priorità ed equità, che in ogni caso, sono quelli che vanno incontro, ai bisogni dei bambini di tutti i progetti. Potranno quindi essere attuati travasi di fondi incassati per i bambini di un paese a favore dei bambini di un altro paese. In particolare i fondi messi a disposizione dei progetti devono essere, nella pratica, utilizzati in modo tale che sia ben visibile il beneficio nei confronti dei bambini e/o delle scuole supportate

4) Il Comitato direttivo attua le direttive generali dell'assemblea.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno, in ogni caso almeno tre volte l'anno.

Le convocazioni sono effettuate con qualsiasi mezzo di comunicazione che compri il ricevimento dell'avviso almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con avviso inoltrato 24 ore prima.

E' ammessa la fissazione delle riunioni a mezzo calendario semestrale comunicato a tutti i membri via e-mail o fax o per lettera raccomandata.

Art. 10) IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Comitato direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente convocare il Comitato direttivo per ratifica del suo operato.

Il presidente convoca il Comitato direttivo. Può delegare, su delibera del Comitato direttivo stesso, parte dei suoi poteri al vice-presidente, al segretario e al tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal vice-presidente.

Art. 11) IL VICE-PRESIDENTE

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento assumendone ogni potere e funzione, nessuna esclusa; ha firma e rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 12) IL SEGRETARIO

Il segretario cura lo svolgimento di tutte le riunioni del Comitato direttivo e dell'assemblea. In pratica provvede all'invio delle convocazioni, redige i verbali e li mette a disposizione degli interessati, vigila inoltre circa la conservazione dei verbali e dei libri sociali e compie tutte quelle operazioni che permettono il corretto rispetto delle regole statutarie legate alle formalità riguardanti le decisioni del Comitato direttivo e dell'assemblea.

Art. 13) IL TESORIERE

Il tesoriere riceve le quote associative, le offerte, i contributi ed ogni altra entrata ed amministra il patrimonio conformemente alle direttive del Comitato direttivo. Il tesoriere presenta al Comitato direttivo situazioni, prospetti e valutazioni a consuntivo e a livello preventivo sia in ambito finanziario che economico.

Il Tesoriere ha la firma e la rappresentanza legale limitatamente agli affari di corrente gestione amministrativa.

Carlotta



Handwritten signature and large circular stamp.

Art. 14) IL PATRIMONIO

1) Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. In particolare, le principali fonti del patrimonio sono le seguenti:

- a) un contributo fisso per ogni bambino assistito con il sistema del sostegno a distanza;
- b) offerte e contributi privati;
- c) offerte ricevute da istituzioni religiose derivanti dai proventi dell'otto per mille;
- e) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifici e documentati progetti;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) depositi postali e bancari e relativi frutti di natura finanziaria;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) beni mobili ed immobili, donazioni e lasciti testamentari.

Art. 15) BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'associazione, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per la libera visione da parte degli associati nei quindici giorni che precedono l'assemblea.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Comitato direttivo deve predisporre e depositare nel registro unico nazionale del Terzo settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 16) AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione, in coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, devono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

E' quindi vietato, ai sensi dell'articolo 8 del codice ETS, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.17) ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo vigila, inoltre, sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice ETS. L'organo di controllo presta normalmente, la sua opera gratuitamente, ma il presidente, in caso di nomina di organo collegiale, o il solo componente, in caso di organo monocratico, essendo persona iscritta al registro dei revisori legali, può richiedere un adeguato compenso legato alla sua carica.

In caso di organo di controllo collegiale, l'assemblea, in sede di nomina del collegio, individua il presidente.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, e salvo quanto sopra previsto, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18) DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata della REACH ITALIA ETS è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera del comitato direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso o diversa valutazione dei fatti, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza

1
2

Carlo



Simona Guadagno

Simona Guadagno

formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 20) LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alla normativa di cui al Codice del Terzo settore, alle successive disposizioni modificative e correttive in materia, nonché alle disposizioni di attuazione e alle direttive emanate dagli Organi competenti, in materia di Enti del Terzo settore. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

REACH ITALIA ONLUS

Sede in Via Ceriani, 4 - 20153 Milano (MI)

PERSONA GIURIDICA D.M. 23/12/97 - C.A.N.C. TRIB. MILANO N.1588 - VOL. 67 PAG.287 - C.F. 9706158015



STATO PATRIMONIALE

30.06.2025

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianti e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale

0

II. Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale

3

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) altre imprese;
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso altri enti Terzo Settore;
 - d) verso altri;
 - 3) altri titoli;

4.688

Totale

4.688

B. Totale Immobilizzazioni

4.691

C) Attivo Circolante

I. Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

1.134

Totale

1.134

II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso utenti e clienti;
- 2) verso associati e fondatori;
- 3) verso enti pubblici;
- 4) verso soggetti privati per contributi;
- 5) verso enti della stessa rete associativa;
- 6) verso altri enti del Terzo Settore;
- 7) verso imprese controllate;
- 8) verso imprese collegate;
- 9) crediti tributari;
- 10) da 5 per mille;
- 11) imposte anticipate;
- 12) verso altri.

3.782

Totale

3.782

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) altri titoli,

Totale

0

IV. Disponibilità liquide:



Simona Guadagno

[Signature]

Carlo Lh

1) depositi bancari e postali;	991.480
2) assegni;	
3) danaro e valori in cassa;	474
Totale	991.954
C. Totale Attivo Circolante	996.870
D. Ratel e Risconti Attivi	375
Totale Attivo	1.001.935

PASSIVO

A. Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente 874.416

II Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie;

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;

3) Riserve vincolate destinate da terzi;

III Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione;

2) Altre riserve;

IV Avanzo/disavanzo d'esercizio. 17.246

Totale 891.662

B. Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale 0

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 75.969

D. Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche,

2) debiti verso altri finanziatori;

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;

5) debiti per erogazioni liberali condizionate;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori; 3.685

8) debiti verso imprese controllate e collegate;

9) debiti tributari; 2.073

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 597

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;

12) altri debiti.

Totale 6.355

E. Ratei e Risconti Passivi 27.949

Totale Passivo 1.001.935

FEDERICO DE FEO
DOTTORE COMMERCIALISTA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: Certificazione del Revisore Contabile Stato Patrimoniale al 30/06/2025 di REACH ITALIA ONLUS

Come richiesto dalla normativa predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'iscrizione al RUNTS degli enti del terzo settore:

Il sottoscritto Dott. Federico De Feo , in qualità di Revisore Unico di Reach Italia Onlus, con incarico conferito il 23/05/2023 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, ha svolto la revisione contabile dello Stato Patrimoniale di Reach Italia Onlus al 30/06/2025.

In base ai dati di Stato Patrimoniale aggiornati al 30/06/2025, attesto che gli stessi sono stati compilati in maniera corretta.

Il Patrimonio Netto di Reach Italia Onlus al 30/06/2025 ammonta a Euro 891.662.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per certificare che lo Stato Patrimoniale di Reach Italia Onlus è stato compilato correttamente.

Bari, 09 Settembre 2025

IL REVISORE UNICO

DOTT. FEDERICO DE FEO

